

# Ha vinto l'effettività del diritto al lavoro

DI MICHELE TIRABOSCHI

**D**opo quasi tre anni di sterili polemiche e discussioni, viziate il più delle volte da logiche di appartenenza e pregiudiziali ideologiche, la riforma del mercato del lavoro voluta da Marco Biagi incassa due successi nello spazio di poche ore. È dell'altro ieri la promozione da parte delle istituzioni comunitarie, contenuta nei Grandi orientamenti di politica economica e nella proposta di Rapporto congiunto sulla occupazione. Trascorse nemmeno 24 ore la legge Biagi supera brillantemente anche il vaglio di legittimità costituzionale. La Corte Costituzionale — nella sentenza n. 50 del 28 gennaio — ha infatti confermato integralmente la validità, dal punto di vista del riparto delle competenze tra lo Stato e le Regioni, del modello organizzativo del nuovo mercato del lavoro delineato con la legge 30 e il relativo decreto di attuazione.

Gli articolati e robusti ricorsi presentati dalle Regioni Marche, Toscana, Emilia-Romagna e Basilicata, contro uno svariato numero di articoli e commi del provvedimento, sono stati tutti smontati dalla Corte punto per punto. Per contro, unicamente due disposizioni marginali, in materia di assunzioni obbligatorie in ipotesi di lavoro interinale e tirocini estivi, peraltro ereditate dal Pacchetto Treu del 1997, sono state ritenute in contrasto con la Costituzione. L'impianto della legge, nel suo complesso e nelle sue disposizioni di dettaglio, è stato dunque integralmente confermato.

È un verdetto importante. Perché contribuisce a radicare in profondità la legge Biagi nell'ordinamento giuridico e, conseguentemente, nella nostra società. In un sol colpo vengono superate con autorevolezza e linearità di argomentazione molte delle incertezze interpretative sorte sull'ambigua locuzione «tutela e sicurezza del lavoro», che attualmente governa la ripartizione di competenze in materia. Opportunamente la Corte si astiene da una formalistica *actio finium regundorum*, sulla base di un dato normativo tanto oscuro quanto suscettibile di letture contrapposte, per offrire una valutazione orientata alla ragionevolezza e adeguatezza delle norme ai fini della garanzia di un livello di prestazioni ritenute essenziali a tutela del diritto costituzionale al lavoro. Valutazione di adeguatezza che, in veri-

tà, era già stata convenuta in sede tecnica tra Governo e Regioni — comprese quelle ricorrenti — nella lunga fase di concertazione istituzionale in Conferenza unificata che ha preceduto l'approvazione del provvedimento. Nella consapevolezza che sarebbe stato davvero nefasto, per le sorti del nostro mercato del lavoro, fare tabula rasa degli sforzi e degli indubbi progressi degli ultimi anni, per partire nuovamente da capo con un progetto tutto da inventare e mettere poi faticosamente a regime sul piano operativo.

L'intervento della Corte conferma che la riforma Biagi si muove nella prospettiva di una modello organizzativo che, coerentemente alle linee di azione definite nell'ambito della Strategia europea per la occupazione, garantisce a tutti i lavoratori, indipendentemente dalla Regione di appartenenza, i livelli essenziali delle prestazioni poste a presidio del diritto costituzionale al lavoro. Quei livelli essenziali che, secondo un orientamento consolidato della Corte, non sono necessariamente da intendersi alla stregua di livelli minimi, ma piuttosto come contenuto essenziale delle prestazioni poste a presidio della effettività di tale diritto al lavoro in funzione di obiettivi di solidarietà e uguaglianza sostanziale.

La sentenza della Corte non si limita peraltro a far salva la legge Biagi. Ne risultano fortemente ridimensionati, a ben vedere, anche i progetti di legislazione del mercato del lavoro delle Regioni ricorrenti, che disegnano un modello organizzativo alternativo o, comunque indifferente alla legge 30 e al relativo decreto di attuazione.

Sarebbe tuttavia sbagliato, alla luce della sentenza della Corte, avviare una nuova disputa alla ricerca di vincitori e vinti. Il vero messaggio contenuto nella sentenza della Consulta è che chi ha competenze nella regolazione del mercato del lavoro deve avere come unico obiettivo quello della effettività del diritto al lavoro. E questo obiettivo non può che essere perseguito in una prospettiva di leale collaborazione tra tutti gli attori istituzionali. Perché gli unici sconfitti, in un formalismo esasperato che enfatizza unicamente i contrasti di attribuzione delle competenze regolatore, sono, come al solito, solo i lavoratori e le imprese.

*Un colpo  
 anche  
 ai progetti  
 alternativi  
 allo studio  
 di alcune  
 autonomie*

Tiraboschi@unimore.it